CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE

TRA

L'Istituto Comprensivo "Piazza Borgoncini Duca 5", con sede in Roma, P.za Borgoncini Duca 5 – 00165 Roma, C.F. 97198560589, in persona del legale rapp.te Anna Maria Lamberti, Dirigente Scolastico pro-tempore, d'ora in avanti denominato "Committente"

F

Il Sig. Stefano ZARFATI, nato a Roma il 23/02/1971 residente in Cerveteri Via Luigi Iaffei 11 – 00052 C.F. ZRFSFN71B23H501O – P.IVA 14003171007.

- 1. Il Dirigente Scolastico, vista la delibera del Collegio dei docenti che autorizza l'intervento di esperti esterni in orario curricolare e, considerata la valenza didattica riconosciuta dai docenti delle classi della scuola secondaria di primo grado del progetto "Orienteering", conferisce incarico al Sig. Stefano Zarfati , il quale accetta di prestare la propria attività di collaborazione occasionale per l'a.s. 2022/2023, per svolgere l'attività di "Orienteering" nel periodo marzo maggio 2023. Il compimento dell'attività non comporta un coordinamento ed una continuità nelle prestazioni e non implica una connessione funzionale tale da incidere direttamente o variare l'organizzazione del lavoro del Collaboratore stesso.
- 2. Il prestatore d'opera si impegna a prestare la propria attività in forma di prestazione di lavoro autonomo occasionale, di cui agli artt. 2222 e ss. e 2229 e ss. del Codice civile, senza alcun vincolo di subordinazione, nei limiti e nei tempi stabiliti dallo stesso e con le modalità stabilite dal presente contratto.
- 3. Il prestatore d'opera si impegna a consegnare la relazione finale al termine dell'attività;
- 4. L'attività prevede un costo ad alunno di € 14,00 (quattordici/00). Il compenso verrà corrisposto, al compimento della prestazione, in un'unica soluzione entro la chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.
- 5. Nel corrispettivo sopra determinato s'intendono comprese tutte le spese inerenti e conseguenti alla prestazione stessa. Il prestatore d'opera si impegna a versare quanto di sua competenza stabilito dalle normative in essere.
- 6. In caso di eventi quali la malattia, l'infortunio o la maternità, che impediscano lo svolgimento della prestazione concordata, la scadenza contrattuale e lo svolgimento della prestazione si intendono prorogate con modalità e tempi concordati fra le parti.
- 7. Il prestatore d'opera si impegna a prendere visione sia del Documento di Valutazione dei Rischi dell'Istituzione scolastica (D.L.81/08) che del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e a rispettarli in tutte le loro parti.
- 8. L'Istituzione Scolastica si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento. In ogni caso il recesso sarà comunicato con preavviso di almeno 5 giorni a mezzo raccomandata. Il prestatore d'opera potrà sempre, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 5 giorni dal ricevimento del preavviso.
- 9. Per i fini previsti dal presente contratto, le parti concordano di prevedere modalità di conciliazione, tentando la bonaria composizione delle controversie di lavoro insorte tra l'istituto scolastico ed il prestatore d'opera, nonché alla valutazione di possibili diversità interpretative del presente accordo. A questo fine le parti possono chiedere l'assistenza e/o delegare terzi a cui conferiscono mandato. Il tentativo di conciliazione sarà effettuato entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di una delle parti e si dovrà concludere entro i successivi 15 giorni.
- 10. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia purché non in contrasto con quanto qui previsto.
- 11. Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali e inderogabili, talché l'inosservanza di anche una sola di esse produrrà *ipso iure* la risoluzione del contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.
- 12. Il prestatore d'opera, inoltre, dovrà provvedere a sollevare da ogni responsabilità civile l'istituto scolastico e provvedere a stipulare in proprio idonea polizza assicurativa a copertura dei seguenti rischi: responsabilità civile verso terzi, ivi comprese le spese legali e i danni arrecati eventualmente alla società; tutela giudiziaria. Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 28 marzo 2023

IL PRESTATORE D'OPERA Stefano ZARFATI

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse